

N. R.G. 7261/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Masetti Zannini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7261/2013** promossa da:

[REDACTED]

ATTORI

contro

BARCLAYS BANK PL, con il patrocinio [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. [REDACTED] con atto di citazione in riassunzione notificato a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano pronunciata con ordinanza del 3 ottobre 2013 (nel giudizio sub. RG n. 2261/2013), convenivano in giudizio BARKLAYS BANK PLC esponendo di aver sottoscritto in data 6 luglio 2010 l'una ed in data 31 marzo 2010 l'altro un contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero, contratto che il solo [REDACTED] chiedeva di estinguere anticipatamente nel 2012. Deduceva il [REDACTED] che:

- a seguito di tale richiesta la banca aveva domandato la corresponsione di euro 88.106,61 per l'estinzione anticipata del mutuo ed euro 14.110,66 a titolo di rivalutazione monetaria;
- che il contratto si era estinto in data 8,9 e 17 ottobre 2012 e che aveva provveduto al versamento delle somme a mezzo bonifici bancari.

Eccepiva, pertanto, l'illegittimità della pretesa creditoria nei suoi confronti per avere la banca aggiunto al contratto di mutuo, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 7 del contratto di mutuo, un calcolo inerente alla rivalutazione monetaria, applicando una formula diversa (e più sfavorevole) da quella prevista nella pronuncia dell'Arbitro Bancario e Finanziario (n. 707 del 9 marzo 2012); domanda pertanto la restituzione di tali somme versate in eccesso.

Quanto alla [REDACTED] deduceva il medesimo diritto di vedersi applicata la formula più favorevole nell'ipotesi di estinzione anticipata del relativo contratto di mutuo.

Gli attori concludevano nei termini di cui all'atto di citazione evidenziando ventotto domande riportate alle pagine 95-125 dell'atto di citazione, alle quali si rinvia per brevità di esposizione.

Si costituiva la banca convenuta contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., esaurita l'istruttoria mediante l'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

2. La domanda di parte attorea è parzialmente fondata nei limiti di seguito indicati.

La causa ha ad oggetto il contratto di mutuo fondiario stipulato tra Barcklays Bank Plc e [REDACTED] [REDACTED] in data 6 luglio 2010, da un lato, e tra la banca e [REDACTED] sottoscritto in data 31.3.2010 dall'altro. La questione principale, affrontata dal CTU in via preliminare, ha riguardato l'inquadramento giuridico della fattispecie.

Il Ctu nominato – dott.ssa Paola Caprioli – ha qualificato i contratti in esame nei termini di contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero con le modalità indicate al punto 4 dei contratti.

Ritiene il Tribunale di condividere pienamente le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio sul punto ed in questa sede richiamate. I motivi che inducono a dover recepire la consulenza della dott.ssa Caprioli sono diversi: in primo luogo, il CTU ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad analizzare compiutamente la documentazione agli atti, oltre a quella fornita dalle parti, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale, così dando la stura ad una perizia che rappresenta una compiuta e razionale indagine, apportando un contributo finale per mezzo della perizia integrativa, resasi necessaria alla luce dei chiarimenti richiesti dalle parti. Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in *Mass. Giur. It.*, 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398). Le conclusioni del consulente sono dunque interamente recepite da questo Giudice che richiama espressamente nell'odierna sentenza le pagine dell'indagine che si intende porre a base della decisione: pagine 1-39 e relativi allegati. Ciò è reso necessario dalla presenza di rilievi tecnici di particolare difficoltà oggettiva che solo il ricorso all'ausiliario può rendere palpabili e, così, di ausilio alla emersione dei profili di diritto.

Come evidenziato poc'anzi, deve essere condivisa la qualifica dei contratti oggetto del presente giudizio nei termini esposti dal CTU, essendo fondata su una analisi letterale e sistematica delle volontà negoziale delle parti, consacrata nei contratti oggetto di causa (cfr. pagg. 5 ss relazione peritale). Qualifica necessaria al fine di poter rispondere ai quesiti formulati dal giudicante, non potendosi pertanto condividere le contestazioni del Ctp di parte convenuta; va rilevato che, in ogni caso, il CTU ha provveduto a fornire una soluzione duplice, fondata tanto sulla tesi attorea quanto su quella della convenuta, ovvero nel primo caso considerando il contratto per cui è causa un contratto di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero solo con riguardo al calcolo degli interessi, nel secondo caso quale contratto di mutuo in valuta (Franchi svizzeri) (cfr. pagg. 35-38).

Da ciò deriva il calcolo delle formule per la determinazione dei conguagli semestrali durante la vigenza del contratto, per indicizzazione dovuti all'andamento del tasso di interesse LIBOR FRANCO SVIZZERO e al rapporto di cambio tra le due valute (Franco CH ed Euro). Come evidenziato dal Ctu, le formule sono stabilite per due distinti intervalli temporali: il primo semestre di validità del contratto e la residua durata del mutuo, e si differenziano solo per il riferimento temporale di rilevazione dell'indice relativo al tasso Libor Franco Svizzero 6 mesi.

Il meccanismo di determinazione dei conguagli è minuziosamente descritto dal Ctu (cfr. pagg. 11-12 relazione peritale) ed ha consentito al perito di verificare che i conguagli semestrali, previsti dall'art. 4 del contratto rubricato "*Interessi sulla somma concessa a mutuo*" (dunque nell'ambito relativo alla remunerazione del prestito) hanno come riferimento importi del mutuo riconvertiti in valuta Franco Svizzero, e quindi "*i differenziali di oscillazione dei due parametri stabiliti per*

l'indicizzazione (tasso di interesse e rapporto di cambio) hanno operato su capitali nozionali con valuta Franchi svizzeri". Il meccanismo prosegue al punto 4.6, 4.7 e 4.8 in relazione al deposito dei conguagli semestrali in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca convenuta, nel caso di conguagli positivi; in caso, viceversa, di conguagli negativi, è previsto che l'importo venga scalato dal deposito fruttifero fino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile, mentre per il resto sarà applicato sulla prima rata utile. Il Ctu ha infine analiticamente analizzato l'art. 7 del contratto relativo alla estinzione anticipata del mutuo (pagg. 16 ss) nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo, dovendosi condividere l'esito del consulente d'ufficio per il quale il debito in linea capitale da restituire in caso di estinzione anticipata è l'importo residuo indicato nel piano di ammortamento in euro, in corrispondenza dell'ultima rata pagata dal mutuatario. Né può ritenersi fondata l'interpretazione della convenuta che fa riferimento a formule alternative fondate tuttavia sull'art. 7 bis, del tutto avulso dalla disciplina dell'art. 7 citato. Ciò in quanto l'art. 7 bis, rubricato "Conversione del tasso riferito al franco svizzero" si applica nel caso di *"esercizio da parte del mutuatario dell'opzione di trasformazione del meccanismo di determinazione del tasso del contratto de quo "in un nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione"*. Trattasi di ipotesi distinta, priva di riferimento all'ipotesi di estinzione, risultando omesso un richiamo all'art. 7. Né è ammissibile alcun riferimento ad analoghe fattispecie contrattuali oggetto di causa avanti al Tribunale di Milano, trattandosi di fattispecie distinte.

La Suprema Corte in più occasioni ha evidenziato che l'interpretazione letterale del contratto deve tenere conto del tenore complessivo della clausola; in particolare, il "senso letterale delle parole", di cui all'art. 1362 c.c., va desunto da tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, avendo riguardo ad ogni sua parte e ad ogni parola che la compone, e non già ad una parte soltanto (Cass. Civ., Sez. I, 17.12.2012 n. 23208). In applicazione dell'art. 1363 c.c. e del principio in forza del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, deve ritenersi che le clausole in esame abbiano disciplinato aspetti distinti della volontà negoziale delle parti, tenuto altresì conto della condotta delle parti successiva alla stipula del negozio. Nel caso in esame, le comunicazioni periodiche inviate da Barcklays semestralmente ai mutuatari in relazione ai conguagli di cui all'art. 4 del contratto, indicavano letteralmente il *"debito residuo del capitale dopo l'ultima operazione = euro..."*, ovvero gli importi dei debiti residui corrispondenti al centesimo d Euro al debito di restituzione come da piano di ammortamento iniziale in Euro allegato ai contratti. Alla luce delle esposte considerazioni, deve trovare conferma l'esito interpretativo (e la correlata formula)

raggiunto dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in atti, anche per quanto riguarda l'assenza di usura nei contratti per cui è causa (cfr. pagg. 28-32).

Va rilevato che parte attorea ha svolto copiose e confuse domande (contenute in ventotto conclusioni), molte delle quali, come rilevato nel giudizio originario avanti al Tribunale di Milano, contraddittorie e prive di consequenzialità logica, volte, sostanzialmente, all'interpretazione del contratto in favore del contraente debole in quanto consumatore per ottenere la condanna della banca convenuta *“a restituire tutte quelle somme indebitamente richieste in conseguenza dell'estinzione anticipata, al signor [REDACTED]”*

In virtù dell'interpretazione contrattuale ora delineata, deve ritenersi accoglibile la domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme di cui il [REDACTED] risulta creditore, come individuate dal consulente tecnico d'ufficio (pagg. 37-38 relazione peritale), nella misura di euro 14.110,66, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Le residue domande fondate sulla sussistenza dell'usura devono essere rigettate, e ritenersi assorbite le domande aventi ad oggetto l'interpretazione del contratto *de quo*.

Quanto alla posizione di [REDACTED] non essendo stato estinto anticipatamente il conto, fermi i principi espressi dal consulente tecnico del Tribunale, non può ritenersi allo stato indebitamente richiesta alcuna somma da parte della banca. Né può condannarsi la banca ad interpretare le clausole contrattuali nei termini indicati dall'attore nelle copiose domande svolte trattandosi di soluzione chiesta “per il futuro”, in un contesto che ad oggi non risulta verificato ed effettivamente sussistente (“nel caso di estinzione anticipata....nel caso della conversione del mutuo....”).

Trattasi in ogni caso di domande estremamente generiche e, pertanto, inammissibili (cfr. pagg. 107-108).

Ogni altra considerazione, anche con riguardo alle eccezioni svolte da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale sulle domande nuove svolte da parte attorea in sede di memoria depositata ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., devono ritenersi assorbite, tenuto altresì conto delle difese svolte dagli attori che anche in sede di memoria di replica insistono esclusivamente – per quanto attiene alla posizione del [REDACTED] – nella condanna della convenuta alla restituzione di euro 14.110,66 oltre interessi ed alla condanna della convenuta ad un *“non facere”* (ovvero a non richiedere alcuna somma a titolo di indicizzazione al franco svizzero sul capitale nel caso di estinzione anticipata del mutuo), non accoglibile per le ragioni poc'anzi esposte.

La parziale soccombenza di parte attorea consente la compensazione delle spese di lite.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno, in via solidale, come liquidate da separato decreto.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento della domanda di [REDACTED] condanna la convenuta alla restituzione in suo favore della somma di euro 14.110,66 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. Rigetta le domande di [REDACTED]
3. Pone a carico di entrambe le parti in via solidale nella misura del 50% ciascuna le spese di lite, come liquidate con separato decreto;
4. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Busto Arsizio, lì 8 marzo 2017.

Il Giudice
Dott. Elena Masetti Zannini